L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IV- LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'ABRUZZO

Prot. n.**33811** Pescara , **30/09/2022**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. , contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Visto l'art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

I. Distanza non inferiore a metri 200;
II. Rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima";

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite dalla Direzione Tabacchi con nota prot. n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata legge n. 37/2019, ai fini del rilascio delle concessioni relative alle rivendite;

Viste le modifiche alla previgente disciplina introdotte dal decreto ministeriale 12 febbraio 2021 n. 51, entrato in vigore il 6 maggio 2021;

Vista, altresì, la circolare n. 28/2021 della Direzione Centrale Tabacchi prot. n. 264541/RU del 22 luglio 2021;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013,come successivamente modificato dal D.M. n. 51/2021, occorre formulare, **entro il 30 settembre 2022**, lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei succitati parametri richiesti;

Considerato che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare **entro il 31 ottobre 2022**, sono soltanto quelle pervenute nel periodo dal **01/01/2022 al 30/06/2022**, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio di cui all'art. 3 del D.M. succitato, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, di distanza e di rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti;

Accertato che nessuna delle segnalazioni **pervenute nel primo semestre 2022** risponde ai suddetti requisiti e che non sussistono reali ed effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita;

per tutto quanto sopra esposto, considerato e valutato

DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, **nel primo semestre 2023**, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
Guido DEZIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

*CHIUNQUE ABBIA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE POTRA' ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NEL TERMINE DI **VENTI GIORNI LIBERI** DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO.*